


COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE)
CORPO DI POLIZIA LOCALE



Il Responsabile del Servizio Vigilanza e Attività Produttive

Prot. n. 299/14/Area Vig.

n...../Prot.Gene/

Ritenuto opportuno disciplinare il comportamento dei frequentatori dei parchi e giardini pubblici, a tutela del decoro, della sicurezza e dell'igiene pubblica e di tutte le altre aree destinate al pubblico.

Ritenuto, inoltre, di dover imporre ai proprietari di cani che vengono condotti su suolo pubblico di provvedere puntualmente alla raccolta degli escrementi mediante apposita paletta e sacchetto o con l'utilizzo di altri mezzi.

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la Legge 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il Nuovo Codice della Strada e regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 158 Dlgs 112/1998 e il Dlgs 152/2006

Vista la L.689/1981;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,

Visto l'art. 7/bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in materia di sanzioni amministrative;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.209 del 6 settembre 2013 dal titolo " Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani."

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Vista le funzioni di competenza ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del Decreto Sindacale n. 24 del 13 agosto 2010;

dispone :DISCIPLINA PER L'USO DELLE AREE VERDI

1) REGOLE PER I GIOCHI PUBBLICI

Il libero uso da parte dei bambini delle giostre e attrezzature a loro connesse che si trovano nelle villette Comunali e in altre aree a verde del Comune di San Marcellino è posto sotto la sorveglianza e responsabilità dei genitori o che ne fa le veci.

Le attrezzature devono essere utilizzate rispettando la fascia d'età per le quali sono state realizzate, riportata sul singolo gioco – nelle circostanze di contemporanee richieste per la stessa ed unica attrezzatura ricreativa, (giostrina) ne è consentito l'uso per massimo 15 minuti .

Le attrezzature per il gioco devono essere utilizzate solo dai bambini in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte. E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o di giochi in cattivo stato di conservazione al fine di far attivare le attività di manutenzione e/o sostituzione/rimozione dello stesso. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni causati ai minori durante l'utilizzo dei giochi o attrezzature.

Le "Villette Comunali" , sono finalizzate alle attività di ricreazione, socializzazione e riposo. Sono consentite deroghe solo in particolari momenti e/o eventi secondo le direttive della Giunta Comunale e/o del Sindaco previa istruttoria e parere del responsabile di Area secondo le vigenti disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza, Commercio e/o altre disposizioni di legge e/o regolamenti comunali ;

Le aree delle villette Comunali assegnate in gestione sono aperte al pubblico nel rispetto delle attività oggetto di concessione e comunque secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale con proprio atto deliberativo. Gli orari di attività dei gestori sono esposti al pubblico in un apposita bacheca sul cancello dell'ingresso principale.

Nell'area delle Villette Comunali è consentito l'ingresso ai pedoni, ai soggetti non vedenti accompagnati da cani guida e alle forze dell'ordine con i propri cani in dotazione per fini ed attività di Polizia Giudiziaria.

2) REGOLE PER I POSSESSORI DI CANI

L'ingresso è consentito, altresì, ai pedoni con cane al guinzaglio dotato di microchip e, se necessario, muniti di museruola. I cani di piccola taglia, così come individuati in Ordinanza del Ministero della Salute, possono circolare privi di guinzaglio ma comunque sotto la stretta vigilanza dei possessori.

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
"a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, b) -portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti ;

Ai proprietari è consentito affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente ed assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 (cani dichiarati a rischio elevato di aggressività) dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità

civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

I proprietari devono evitare eccessivi latrati dei propri cani, la lotta contro altri cani o qualsiasi altra spiacevole azione con altri cani;

I cani di piccola taglia sono esonerati dall'obbligo della museruola, ma comunque devono essere sempre tenuti sotto la diretta vigilanza del proprietario e/o conduttore

3) REGOLE DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLE VILLETTE

E' vietato :-

- calpestare le aiuole e danneggiare i tappeti erbosi, le piante, gli arbusti e i seminati.
- Le attrezzature installate presso le aree di giochi possono essere utilizzate unicamente da bambini e ragazzi di età non superiore ai 12 anni;
- far giocare i bambini con le attrezzature installate presso l'area giochi se non sono accompagnati e vigilati da almeno una persona maggiore di 16 anni;
- recidere fiori o asportare piante e quanto altro legato all'ambiente naturale.
- il gioco del pallone e simili, ad esclusione dei bambini di età inferiore agli otto anni e salvo nelle aree opportunamente predisposte e/o segnalate/autorizzate
- l'ingresso ai bambini al di sotto degli otto anni se non accompagnati da persone adulte ; è loro consentito accedere con automobiline a pedale, tricicli o biciclettine.
- salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo;
- tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico o al buon Costume ovvero disturbare la quiete pubblica ;
- l'ingresso nelle aree a verde e/o nelle pertinenze delle Villette Comunali ai venditori ambulanti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ;

- transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico, nonché nelle aree destinate ai pedoni; sono fatti salvi i luoghi specificamente destinati alla sosta segnalati con appositi cartelli.
- utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e recinzioni, sui pali d'illuminazione e simili.
 - danneggiare in qualsiasi modo le strutture pubbliche e qualsiasi altra attrezzatura installata dall'Amministrazione per scopi ludici, ricreativi o di servizio.
- assumere atteggiamenti indegni e scorretti nelle relazioni interpersonali;
- È altresì vietato lavare attrezzi o veicoli in genere anche nelle aree destinate a parcheggio;
- l'occupazione, anche temporanea, di suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, tavoli, sedie o panchine ed altro, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- occupare aree di terreno o di verde pubblico, o dislocarvi oggetti che siano di pericolo alla libera circolazione di altri cittadini;
- accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- gettare o abbandonare nei giardini pubblici, nelle aree a verde pubblico, rifiuti di ogni genere e tipo . Gli stessi dovranno essere depositati negli appositi contenitori ;
- la questua sotto qualsiasi forma. Potranno essere accordati eccezionalmente permessi da parte dell'Amministrazione per la raccolta di fondi a fini di beneficenza o filantropici, fatte salve le necessarie autorizzazioni degli Organi competenti;
- L' affissione di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
- gareggiare nelle piste ciclabili e nelle corsie annesso alle villette e/o disturbare la libera circolazione dei pedoni –
- disturbare e/o intralciare e/o arrecare pregiudizi alle altre attività di ricreazione e/o di passeggio ;
- consumare ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica all'interno delle villette comunali .

4) VIGILANZA

Il custode /gestore/ri / delle Villette Comunali vigileranno affinché vengano rispettate tutte le norme comportamentali previste nel seguente disciplinario .

Nel caso di comportamenti incivili di disturbo alla quiete pubblica, il custode e/o gestori all'enteranno immediatamente gli Agenti della polizia municipale o le altre forze dell'ordine le quali interverranno e applicheranno le sanzioni del caso.

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia e/o la vigilanza ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi. L'Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità per il mancato rispetto delle norme sopra indicate.

5) SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Ai trasgressori saranno applicate ai sensi delle norme vigenti le seguenti sanzioni amministrative che, qualora si tratti di minorenni, saranno comminate ai genitori:

- -per le trasgressioni riconducibili a illeciti comportamenti generici l'agente accertatore procederà ad applicare una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00, con effetto liberatorio di € 50,00; con procedura amministrativa individuata dalla Legge 689/1981 e ss.mm.
- -per gli illeciti comportamenti in materia deposito rifiuti, l'Agente Accertatore provvederà ad applicare la normativa di cui al vigente Testo Unico Ambientale – Art. 192 del Dlgs 152/2006, salvo diversa applicazione per infrazione a specifica ordinanza sindacale in materia ambientale ;
- per gli illeciti comportamenti relativi al disturbo della quiete pubblica l'Agente Accertatore procederà ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di Codice Penale i sensi e per gli effetti dell'articolo 660 codice penale ;
- -per gli illeciti comportamenti riconducibili alla vigilanza sanitaria l'Agente Accertatore procederà ai sensi delle vigenti disposizioni in

materia di animali di affezione ed Ordinanza Ministero della Salute del 6 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.209

- -per gli illeciti comportamenti riconducibili alle attività di Polizia Amministrativa, l'Agente Accertatore procederà ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS RD 773/ 1931 ;
- -per gli illeciti comportamenti riconducibili alle attività commerciali abusive ,l'Agente Accertatore procederà ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di commercio a posto fisso su aree pubbliche - Decreto legislativo 114/98 e ulteriori disposizioni normative ;
- -per le attività pubblicitarie effettuate a mezzo di altoparlanti e/o manifesti , l'Agente Accertatore procederà ai sensi dell'art.23 Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992
- In caso di reiterazione per inosservanza della presente ordinanza, la sanzione corrispondente sarà raddoppiata.
- La presente disciplina sarà resa nota al pubblico mediante l'installazione di idonea segnaletica e resa nota sul sito internet Albo online del Comune di San Marcellino con effetto immediato dalla data di pubblicazione -

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento. Per quanto non espressamente previsto è fatto rinvio alla normativa vigente in materia. Chiunque abbia un interesse legittimo avverso la presente Ordinanza, così come previsto dall'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e successive modifiche, può presentare per incompetenza, eccesso di potere e/o violazione di legge, "ricorso giurisdizionale" presso il T.A.R. Campania entro 60 gg. o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla data di notificazione del presente atto.

Addì 18.03.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

ATTIVITA PRODUTTIVE

Cap. Dr. Fabozzi Francesco

